REGOLAMENTO

Documento approvato l'11 giugno 2003
Ultimo aggiornamento del 23 giugno 2026

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOMUNICAZIONI - FONTEDIR
-
Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1221

INDICE:

1 Modalità di adesione
2 Contribuzione
2.1 Forme di contribuzione a Fontedir
2.2 Casi particolari
2.3 Contribuzione volontaria a Fontedir iscritti attivi
2.4 Prosecuzione volontaria della contribuzione a Fontedir in caso di perdita dei requisiti di partecipazione
2.5 Modalità di versamento dei contributi - Distinta di contribuzione
2.6 Inadempienze
3 Investimento
3.1 Criteri di scelta delle controparti
3.2 Convenzioni
4 Descrizione del multicomparto
4.1 Tipologia di investimento dei comparti
4.2 Modalità di adesione al multicomparto
4.3 Scelta sul versamento dei contributi
4.4 Variazione della scelta di investimento della contribuzione
4.5 Switch della posizione precedentemente maturata
4.6 Assegnazione al comparto assicurativo
4.7 Mancata attivazione e/o chiusura dei comparti
5 Spese di gestione
6 Bilancio
7 Calcolo Quota
8 Lavorazione dei dati di contribuzione
9 Informazioni agli iscritti
10 Perdita dei requisiti di partecipazione
11 Decesso dell'iscritto
12 Prestazioni
12.1. Diritto alle prestazioni di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 dello Statuto
12.2. Rendite acquisibili da risorse accumulate nel solo comparto assicurativo - Convenzione Unipol S.p.A.
12.3 Rendite acquisibili da risorse accumulate in uno o più comparti finanziari del Fondo
12.3.1. Convenzione con Unipol S.p.A. Assicurazioni in vigore dal 2008
12.4. Prestazioni in forma di capitale
13 Anticipazioni
13.1 Diritto all'anticipazione
13.2 Misura dell'anticipazione
13.3 Domanda, documentazione ed erogazione
13.4 Restituzione di anticipazione indebita
13.5 Reintegro
14 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

1 Modalità di adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione mediante la procedura via web disponibile sul sito del Fondo.

In caso di compilazione cartacea l'iscrizione deve essere preceduta dalla consegna al potenziale aderente, da parte del soggetto preposto alla raccolta dell'adesione, della seguente documentazione, disponibile sul sito del Fondo:

- Parte I della Nota Informativa denominata "Informazioni chiave per l'aderente"
- Appendice Informativa sulla Sostenibilità
- Modulo di adesione, contenente il Questionario di autovalutazione

La domanda di adesione è sottoscritta dal dirigente e dall'Ente ed impegna entrambi nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del dirigente all'Ente per la trattenuta della contribuzione.

L'Ente provvede ad anticipare in formato elettronico entro 24 ore le domande di adesione pervenute.

La data di perfezionamento dell'adesione è individuata nella data di ricezione da parte del Fondo del Modulo di adesione sottoscritto dall'Azienda e dall'Aderente.

Nei casi di trasferimento del dirigente iscritto fra Enti Aderenti il rapporto associativo con Fontedir prosegue, a tutti gli effetti, senza soluzione di continuità. Gli obblighi contributivi e gli adempimenti verso Fontedir del nuovo Ente decorrono dal giorno del passaggio. A tal fine è necessario che, al momento del trasferimento, il dirigente comunichi al nuovo Ente di essere iscritto a Fontedir e di voler proseguire la contribuzione, mediante compilazione dell'apposita modulistica.

2 Contribuzione

2.1 Forme di contribuzione a Fontedir

a) ordinaria

è la contribuzione obbligatoria di base stabilita dagli accordi collettivi, definita in misura percentuale sulla retribuzione utile ai fini della determinazione dell'accantonamento del TFR; essa grava sugli iscritti e sugli Enti e comprende anche il TFR o una quota di esso, con riferimento all'accantonamento del mese a cui la contribuzione si riferisce.

b) aggiuntiva

è il versamento periodico consentito dagli accordi collettivi, definito in misura percentuale sulla retribuzione utile ai fini della determinazione dell'accantonamento del TFR, che il dirigente decide di effettuare in base ad una specifica opzione comunicata a Fontedir sulla base di apposito modulo, che gli iscritti possono inviare in ogni momento dell'anno, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente opzione. La variazione dell'aliquota contributiva sarà applicata entro i due mesi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'azienda.

2.2 Casi particolari

a) Nei casi di riduzione della retribuzione per qualsiasi causa, l'iscrizione a Fontedir permane e la contribuzione addizionale e volontaria a carico del dirigente potrà essere modificata, nell'ambito delle opzioni vigenti, a far data dal primo trimestre di contribuzione successivo al mese di riduzione della retribuzione.

b) In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione, la contribuzione al Fondo è sospesa. Il dirigente ha il diritto di proseguire volontariamente la contribuzione mediante il versamento della quota di sua competenza ed, eventualmente, anche della quota di competenza dell'Azienda; a tale scopo egli dichiarerà la sua volontà entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento sospensivo, per scritto attraverso l'Ente di appartenenza. Il contributo sarà commisurato alla retribuzione imponibile, prevista dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, relativa agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ovvero, in mancanza, alla retribuzione media delle mensilità esistenti rapportate ad anno intero. Le modalità ed i termini del versamento dei contributi volontari saranno concordati di volta in volta con il Fondo stesso.

c) Il Dirigente che abbia maturato almeno 3 anni di iscrizione al Fondo, in costanza di rapporto di lavoro ha la facoltà di disporre unilateralmente la sospensione dell'obbligo contributivo a suo carico; tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, così come in qualsiasi momento è possibile riattivare la contribuzione. La sospensione dell'obbligo contributivo da parte del Dirigente determina, automaticamente, la sospensione dell'obbligo contributivo a carico dell'Azienda. La richiesta di sospensione dell'obbligo contributivo deve essere inviata per posta elettronica al Fondo (che la trasmette all'Azienda). Se è trasmessa all'Azienda, questa la trasmette al Fondo e produce effetti dal primo giorno del mese successivo a quello del suo ricevimento da parte dell'Azienda. Parallelamente e con le stesse modalità il Dirigente potrà riattivare l'obbligo contributivo sospeso, anche prima del decorso dei termini eventualmente fissati; la riattivazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte dell'Azienda.

Durante i periodi di sospensione dell'obbligo contributivo il Dirigente resta iscritto al Fondo a tutti gli effetti. Le sospensioni non hanno alcun effetto sulle regole della liquidazione della posizione individuale.

d) Il Dirigente ha facoltà di richiedere l'applicazione dell'aliquota minima da lui dovuta soltanto nei limiti della RGL lorda annua di € 150.000 se già iscritto a una forma di Previdenza Complementare alla data del 28 aprile 1993 e di € 100.000 per le altre tipologie. L'esercizio di tale facoltà avrà effetto per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi e sarà efficace entro due mesi dalla ricezione da parte dell'azienda. A fronte dell'esercizio della predetta facoltà, gli stessi limiti saranno applicati alla contribuzione a carico dell'Azienda.

2.3 Contribuzione volontaria a Fontedir iscritti attivi

Oltre alla normale contribuzione a carico dell'azienda e dell'iscritto, trattenuta mensilmente, gli iscritti attivi – compilando l'apposito Modulo Contribuzione Volontaria (CV) – potranno contribuire ulteriormente al Fondo secondo le seguenti modalità:

a) i versamenti dovranno essere effettuati per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fondo;
b) i versamenti potranno essere effettuati in un'unica o più soluzioni, entro il giorno 21 di ogni mese, fatta eccezione per il mese di dicembre in cui il termine è anticipato al giorno 10.

2.4 Prosecuzione volontaria della contribuzione a Fontedir in caso di perdita dei requisiti di partecipazione

Gli iscritti che abbiano perso i requisiti di partecipazione e che non abbiano chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione individuale possono, anche senza il rispetto della frequenza annua – compilando l'apposito Modulo Contribuzione Volontaria (CV) - proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo alle seguenti condizioni:

a) i versamenti, d'importo minimo fissato in euro 2.000 per anno solare, dovranno essere effettuati per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fondo;
b) i versamenti potranno essere effettuati in un'unica o più soluzioni, entro il giorno 21 di ogni mese, fatta eccezione per il mese di dicembre in cui il termine è anticipato al giorno 10.

2.5 Modalità di versamento dei contributi - Distinta di contribuzione

Entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare, con valuta lo stesso giorno, ciascun Ente provvede a versare la contribuzione cumulata del trimestre a Fontedir sul c/c del Depositario.

Contestualmente ciascun Ente comunicherà a Fontedir, in apposite distinte di contribuzione, gli identificativi degli iscritti, con evidenza delle quote versate per ciascuno di essi, suddivise in

- quota a carico dell'iscritto;
- quota a carico dell'Ente;
- trattamento di fine rapporto;
- contributi tassati;
- parte anagrafica.

I flussi contributivi analizzati e controllati con gli accrediti versati dagli Enti Aderenti sul conto del Depositario.

entro la fine del mese, verranno conferiti per l'investimento al/ai Soggetto/i delegato/i alla gestione, secondo le disposizioni individuali impartite.

2.6 Inadempienze

Per inadempienze dei soggetti tenuti alla contribuzione e al versamento delle contribuzioni trattenute agli iscritti si intendono:

a. il mancato versamento della contribuzione;
b. il ritardato versamento della contribuzione rispetto alla data fissata;
c. il mancato invio o l'errata compilazione della distinta di contribuzione;
d. l'errata contribuzione rispetto agli accordi aziendali.

Fontedir, a tutela del principio che nessun danno può derivare agli iscritti a causa di inadempienze, attuerà le seguenti iniziative:

- trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data prevista per il versamento dei contributi e/o il ricevimento delle distinte contributive, non avendo avuto riscontro degli eventi, Fontedir invia un sollecito scritto all'Ente inadempiente;

- successivamente, quando abbia potuto riscontrare il tipo di inadempienza, Fontedir invierà una PEC all'Ente interessato con la richiesta di pagamento delle penali, così commisurate:
    - un importo fisso per ogni iscritto interessato, da riconoscere a Fontedir a titolo di rimborso spese; [1]
    - un interesse per i giorni di ritardato o errato versamento calcolato sull'importo non versato al tasso medio di rendimento del comparto assicurativo del Fondo dell'ultimo anno solare + 5 punti percentuali[2]. Gli interessi o la penale minima saranno versati a favore della posizione di ciascun iscritto interessato, alla prima data utile per i versamenti.

L'importo fisso e la penale minima sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora la contribuzione versata fosse superiore a quella complessivamente dovuta (quota ente + quota iscritto + quota TFR) e qualora non fosse possibile procedere a conguagli, Fontedir a richiesta dell'ente e con il consenso dell'iscritto, provvederà alla restituzione dell'eccedenza, fermo restando il principio che nessun tipo di danno, onere o spesa, di qualsiasi tipo, anche fiscale, può rimanere a carico dell'iscritto e/o di Fontedir.

3 Investimento

3.1 Criteri di scelta delle controparti

Ai fini dell'affidamento in gestione/custodia del patrimonio del Fondo, il Consiglio di Amministrazione effettua la scelta del/i Soggetto/i mediante gara ad invito ed in base a criteri di:

- professionalità;
- solidità ed affidabilità dei soggetti medesimi;
- economicità e convenienza delle proposte presentate.

Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo i presupposti indicati da COVIP con risposta a quesito nel marzo 2006, può rinnovare il mandato al gestore in scadenza, senza procedere ad una nuova selezione pubblica a condizione però che la relativa decisione venga assunta dall'organo di amministrazione sulla base di una adeguata motivazione e di una approfondita valutazione di tutti gli elementi a tal fine rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nuovi gestori o ampliarne il numero, nel rispetto dei comparti previsti dall'art. 6 dello Statuto.

3.2 Convenzioni

Il Consiglio di Amministrazione stipula con i soggetti scelti apposite convenzioni che devono espressamente prevedere:

- durata;
- parametri oggettivi e confrontabili (benchmark) per la valutazione della gestione, definiti facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo;
- linee di indirizzo della gestione, criteri di composizione del portafoglio e di ripartizione del rischio per ciascuna linea di investimento scelta;
- modalità di calcolo del valore del patrimonio affidato in gestione ed obblighi di comunicazione del Gestore al Fondo;
- modalità di parziale smobilizzo delle risorse a fronte di prestazioni, anticipazioni, riscatti o della decisione dell'iscritto di trasferire la propria posizione ad altra linea di investimento;
- facoltà di recesso di Fontedir (ivi compreso il caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti – secondo parametri predefiniti - insoddisfacente la gestione o l'affidabilità del Gestore);
- permanenza in capo a Fontedir, ove applicabile, della titolarità dei valori e delle disponibilità conferite in gestione;
- quanto altro necessario per il buon svolgimento dell'incarico assegnato.

4 Descrizione del multicomparto

4.1 Tipologia di investimento dei comparti

Il sistema è articolato in tre comparti le cui principali caratteristiche e linee di indirizzo sono sintetizzabili come segue:

[1] Inizialmente Fissati in € 2,50

[2] Per decisione del Consiglio di Amministrazione questa penale non potrà essere inferiore a € 5,00 per ogni iscritto e per ogni inadempienza.

Comparto	*Profilo di rischio*	*Benchmark*	*Obiettivo di investimento*
Assicurativo	Basso		Finalità della gestione: proteggere il capitale consolidando le performance annuali conseguite realizzando, con elevata probabilità, rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. • orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: breve
Obbligazionario misto	Medio	56,75% Bloomberg Global-Agregate Total Return Index Value Hedged EUR (Ticker Bloomberg LEGATREH) 18,25% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR (Ticker Bloomberg LG30TREH) 20% MSCI World TR EUR Net Index (Ticker Bloomberg MSDEWIN) 2,5% MSCI EMU TR Net Index (Ticker Bloomberg NDDLEMU) 2,5% MSCI Emerging Markets TR EUR Net Div (Ticker Bloomberg MSDEEEMN)	Finalità della gestione: il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura azionaria con un limite massimo del 25% ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per la restante parte. La gestione sarà orientata al rispetto di un vincolo in termini di VAR e di Tracking Error Volatility. • orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio (5 anni)
Dinamico Benchmark e denominazione in vigore dal 1° luglio 2026	Medio/alto	25% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (Ticker Bloomberg LEGATREH) 10% MSCI World TR EUR Net Index (Ticker Bloomberg MSDEWIN); 42,5% MSCI World Hedged TR Net Index (Ticker Bloomberg MXWOHEUR); 7,5% MSCI Europe TR EUR Net Index (Ticker Bloomberg MSDEE15N); 7,5% MSCI World Small Cap ESG Broad TR Net Index (Ticker Bloomberg MXWOSCEB); 7,5% MSCI Emerging Markets TR EUR Net Div (Ticker Bloomberg MSDEEEMN)	Finalità della gestione: il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura azionaria con un limite massimo del 75% ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per la restante parte. La gestione sarà orientata al rispetto di un vincolo in termini di VAR e di Tracking Errror Volatility • orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio/lungo (10 anni)
Benchmark fino al 1° luglio 2026	*Medio/alto*	*30% Bloomberg Global-Agregate Total Return Index Value Hedged EUR (Ticker Bloomberg LEGATREH)* *10% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR (Ticker Bloomberg LG30TREH)* *24% MSCI World TR EUR Net Index (Ticker Bloomberg MSDEWIN)* *24% MSCI World Hedged TR Net Index (Ticker Bloomberg MXWOHEUR)* *6% MSCI EMU TR Net Index (Ticker Bloomberg NDDLEMU)* *6% MSCI Emerging Markets TR EUR Net Div (Ticker Bloomberg MSDEEEMN)*	*Finalità della gestione: il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura azionaria con un limite massimo del 60% ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per la restante parte. La gestione sarà orientata al rispetto di un vincolo in termini di VAR e di Tracking Error Volatility* • *orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio/lungo (10 anni)*

4.2 Modalità di adesione al multicomparto

Gli iscritti possono scegliere di destinare in tutto o in parte il proprio flusso contributivo, secondo le percentuali illustrate nella tabella presente nel documento sul multicomparto, sino a un massimo di due comparti.

4.3 Scelta sul versamento dei contributi

Gli investimenti delle contribuzioni relative agli iscritti saranno effettuati nel/i comparto/i scelto/i al momento dell'iscrizione, così come risulterà dal Modulo di Scelta di Investimento (SI) allegato al Modulo di Adesione (AD).

Nel caso in cui l'iscritto non dovesse esprimere in modo esplicito la propria scelta di investimento, a titolo prudenziale il Fondo verserà i relativi contributi nel comparto Assicurativo *(fino al 30 giugno 2026)*.

Dal 1° luglio 2026, l'articolo 8 comma 9 del d.lgs. 252/2005, come modificato dalla legge di Bilancio 199/2025, introduce l'obbligo di investire tali flussi contributivi in percorsi o linee di investimento coerenti con il profilo dell'aderente tenendo conto dell'età dell'aderente e dell'orizzonte temporale dell'investimento secondo i criteri minimi definiti dalle istruzioni COVIP. Sarà cura del Fondo specificare, nella lettera di benvenuto, la linea di investimento assegnata e le modalità per effettuare eventuali modifiche o cambi linea.

4.4 Variazione della scelta di investimento della contribuzione

L'iscritto potrà modificare la scelta del/i comparto/i di investimento dei contributi (questa operazione è definita "Variazione") mediante compilazione dell'apposito Modulo Richiesta di Variazione (RV) non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente espressione di scelta, secondo le seguenti modalità:

a. Le operazioni di Variazione potranno essere effettuate in quattro finestre temporali:

Richieste entro il	Efficacia entro il
25 marzo	30 aprile
25 giugno	31 luglio
25 settembre	31 ottobre
20 dicembre	31 gennaio

b. Tutte le domande di Variazione fatte pervenire entro il termine stabilito e coerenti con il tempo di permanenza minimo daranno luogo all'investimento nei diversi comparti secondo le nuove indicazioni.

c. Le operazioni di "Variazione" sono gratuite.

A fronte di ogni cambiamento l'iscritto potrà consultare la scelta effettuata nella propria Area Riservata

4.5 Switch della posizione precedentemente maturata

L'iscritto potrà scegliere di spostare interamente o parzialmente le risorse presenti nei comparti finanziari/assicurativo verso altri comparti finanziari/assicurativo (questa operazione è definita "Switch"), mediante compilazione dell'apposito Modulo Richiesta di Switch (RS), non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente espressione di scelta.

Tale possibilità è riferita sia agli iscritti in fase di contribuzione sia a quelli non in fase di contribuzione, secondo le seguenti modalità:

a. Le richieste di smobilizzo delle somme accumulate (Switch) potranno pervenire entro il giorno 21 di ogni mese.

b. Tutte le domande di Switch pervenute entro il termine stabilito avranno efficacia secondo le seguenti modalità:

- In caso di spostamento di somme dai comparti finanziari al comparto assicurativo queste saranno smobilizzate ai valori delle quote dell'ultimo giorno del mese precedente e indirizzate al comparto assicurativo entro la fine del mese successivo;
- In caso di spostamento di somme dal comparto assicurativo ai comparti finanziari queste saranno convertite ai valori delle quote dell'ultimo giorno del mese successivo.

c. In caso di Switch verso il comparto assicurativo, il gestore prevede un costo di caricamento pari allo 0,25%.

d. In caso di scelte multiple nel modulo RS, il comparto di destinazione di una scelta non può essere allo stesso tempo il comparto di origine di un'altra scelta.

Il Fondo non applica costi per le operazioni di Switch.

I versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

4.6 Assegnazione al comparto assicurativo

Il comparto Assicurativo rappresenta il canale di investimento a minor grado di rischio, in cui:

- saranno investite / continueranno ad essere investite le contribuzioni di coloro che non hanno espresso alcuna scelta;
- sarà investito il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

4.7 Mancata attivazione e/o chiusura dei comparti.

Qualora il comparto scelto non potesse essere attivato o venisse successivamente chiuso a causa della riduzione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione, oltre a ulteriori adempimenti a norma di Statuto e di regolamentazione vigente , sottoporrà agli iscritti interessati l'opzione di scelta (gratuita) verso i comparti rimasti attivi e convoglierà la posizione individuale degli iscritti che non avessero espresso alcuna scelta verso il comparto con profilo di rischio immediatamente inferiore rispetto a quello del comparto non attivato o chiuso.

5 Spese di gestione

Si individuano tre tipologie di spese:

a. spese di gestione generiche, non afferibili;
b. spese di gestione afferibili ai singoli comparti;
c. spese e commissioni di gestione tipiche e caratteristiche di più comparti;

Le spese di tipo a) restano a carico di Fontedir; le spese di tipo b), (che potranno essere diverse a seconda della tipologia del comparto) graveranno sul patrimonio del comparto che le ha generate, mentre le spese comuni a più comparti saranno ripartite in funzione del patrimonio dei comparti coinvolti.

Le spese sono ripartite ed attribuite a carico delle posizioni individuali una sola volta all'anno, normalmente alla fine dello stesso.

6 Bilancio

Per ogni comparto dovrà essere prodotto annualmente un rendiconto patrimoniale ed economico.

Il Bilancio del Fondo rappresenterà la situazione consolidata dei rendiconti dei singoli comparti.

7 Calcolo Quota

Alla fine di ciascun mese il Fondo provvederà a calcolare il valore unitario delle quote per ciascun comparto finanziario; tale valorizzazione sarà resa disponibile entro il 12 del mese successivo, attraverso il sito, agli iscritti.

Il valore di quota iniziale sarà uguale per ogni comparto.

8 Lavorazione dei dati di contribuzione

Il processo di riconciliazione e investimento dei contributi avverrà con la seguente tempistica:

- Distinte: le distinte, relative alla contribuzione di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre) dovranno pervenire a Fontedir entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di competenza.
- I bonifici, relativi alla contribuzione di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre) dovranno pervenire a Fontedir entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di competenza (data di disponibilità).
- Le contribuzioni relative alle distinte pervenute entro il 20 e riconciliate con bonifici pervenuti entro il 20 verranno investite al più tardi entro la fine del mese successivo al periodo di competenza.
- Le contribuzioni relative alle distinte pervenute successivamente verranno investite dopo essere state riconciliate, nel giorno di valorizzazione della prima quota (cfr. art. 7) o di emissione polizza successiva disponibile.
- L'attribuzione del numero di quote ad un aderente è effettuata con il valore della quota (cfr. art. 7) successivo al momento della riconciliazione.
- I bonifici non riconciliati rimangono sul conto corrente di raccolta, intestato a Fontedir, fino ad avvenuta riconciliazione.

9 Informazioni agli iscritti

Il Fondo fornirà a ciascun iscritto annualmente e dopo l'approvazione del Bilancio, un rendiconto della posizione riferito all'anno solare appena concluso (certificazione della posizione individuale). Il rendiconto riporterà, suddivise per linee di investimento, tra l'altro:

- la posizione individuale all'inizio dell'anno precedente;
- i versamenti effettuati (premi e/o il numero di quote acquistate nell'anno);
- il rendimento dell'anno;
- la posizione individuale alla fine dell'anno precedente;
- le performance dei comparti.

10 Perdita dei requisiti di partecipazione

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art. 12 dello Statuto, l'Ente informa il dirigente circa le alternative attuabili:

- trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare;
- riscatto totale o parziale.

È ammesso il riscatto parziale nella misura alternativa del 35%, 55%, 75% per una sola volta, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da un'azienda aderente. Resta ferma la facoltà di chiedere il riscatto totale della posizione residua, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 252/2005.

La richiesta di trasferimento ad altro Fondo o di riscatto deve essere presentata a Fontedir mediante il caricamento all'interno dell'Area Riservata. Fontedir, verificata la validità della richiesta, provvederà entro 180 giorni dall'accettazione della richiesta.

L'Ente informerà altresì l'iscritto che in assenza di manifestazione di volontà permarrà l'iscrizione senza alcuna contribuzione; in questo caso egli è tenuto a rifondere a Fontedir le spese di gestione della posizione individuale, forfettariamente determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

11 Decesso dell'iscritto

In caso di decesso del dirigente in servizio gli aventi diritto (art. 12.2 lettera f dello Statuto) accedono al riscatto in base a specifica domanda che deve essere presentata per scritto a Fontedir, corredata dalla documentazione richiesta, inoltrata a mezzo lettera (anche in formato elettronico). In base alla normativa vigente il soggetto avente titolo al riscatto per premorienza è il soggetto designato dall'aderente in vita ovvero gli eredi individuati dal codice civile in caso di assenza di specifica designazione (cfr. orientamenti Covip 15 luglio 2008). Ove non diversamente previsto mediante apposita designazione il riparto della posizione avviene in parti uguali tra gli aventi diritto.

La condizione di avente diritto va documentata in sede di richiesta. Fontedir, verificata la validità della richiesta, provvederà entro i termini di legge (180 giorni dal ricevimento della richiesta).

N.B. Il diritto al riscatto per premorienza si prescrive in 10 anni che decorrono dalla data del decesso.

Dopo la scadenza del termine di prescrizione decennale la posizione è acquisita al Fondo, che non potrà più liquidare l'avente titolo.

Decorso il termine di prescrizione o in assenza di designati delle prestazioni, Fontedir acquisirà la posizione individuale e il relativo valore sarà attribuito alle posizioni individuali di coloro che risulteranno iscritti al momento del predetto accertamento, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite, seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art. 14, comma 3, d.lgs. 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, d.lgs. 124/93.

12 Prestazioni

12.1. Diritto alle prestazioni di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 dello Statuto

Fontedir, in linea con gli scopi previdenziali (fatto salvo il diritto di coloro che risultano già iscritti a forme di previdenza complementare alla data del 28.4.93 di richiedere l'intera prestazione in forma di capitale, art. 10 comma 9 dello Statuto) eroga le proprie prestazioni in capitale e in rendita in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

In particolare, per quanto attiene alle rendite, le tipologie e le modalità di prestazione sono regolate dalle vigenti convenzioni.

12.2 Rendite acquisibili da risorse accumulate nel solo comparto assicurativo - Convenzione Unipol S.p.A.

Gli iscritti che detengono contributi e rendimenti accumulati nel tempo nel solo comparto assicurativo possono chiedere la conversione in rendita del montante maturato, secondo le tipologie definite dalla Convenzione di Capitalizzazione già stipulata con Unipol.

In particolare, alla maturazione da parte dell'assicurato dei requisiti previsti dallo Statuto del Fondo per ottenere le prestazioni in rendita vitalizia, Unipol provvede al pagamento della rendita mediante l'applicazione all'importo maturato dei coefficienti di conversione tempo per tempo vigenti (attualmente tavole di conversione A62I con tasso tecnico 0%).

Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate, salvo diversa richiesta dell'assicurato.

Le tipologie di rendita che l'assicurato potrà chiedere sono le seguenti:

- rendita vitalizia annua rivalutabile;

- rendita annua rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'assicurato sia in vita;
- rendita annua rivalutabile con controassicurazione;
- rendita annua rivalutabile da corrispondersi all'assicurato finché in vita e reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente preventivamente designato;
- rendita Long Term Care.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata nella misura stabilita ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto o dell'epoca fissata per la rivalutazione.

Dal 1.1.2020 è entrata in vigore la nuova Convenzione per la gestione del Comparto Assicurativo gestito dalla Compagnia di Assicurazione Unipol S.p.A.

In relazione alle posizioni in accumulo presenti al 1.1.2020 si applicano le seguenti regole:

I costi di caricamento su contributi e TFR sono stabiliti nella misura dello 0,50% e dello 0,25% sui trasferimenti da altri comparti.

La percentuale di retrocessione è stabilita nella misura dello 0,40% sul rendimento + il 20% sui rendimenti di gestione superiori al 2,5%, con un massimo di 0,10%.

Dopo il primo triennio di vigenza, si applicheranno i coefficienti di conversione del capitale in rendita tempo per tempo vigenti.

12.3 Rendite acquisibili da risorse accumulate in uno o più comparti finanziari del Fondo

Gli iscritti che detengono contributi e rendimenti comunque accumulati in uno o più comparti finanziari del Fondo possono richiedere l'acquisizione di una rendita secondo le tipologie e modalità definite dalla Convenzione stipulata con Unipol, in vigore dal 2008.

12.3.1. Convenzione con Unipol Assicurazioni S.p.A. in vigore dal 2008

La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita agli iscritti che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo stesso. La Compagnia utilizza per il calcolo le basi demografiche RG48.

Le tipologie di rendita che l'assicurato potrà chiedere sono le seguenti:

a. Rendita vitalizia rivalutabile a premio unico con tasso tecnico 0% e minimo garantito 2%;
b. Rendita vitalizia rivalutabile a premio unico con tasso tecnico 0%;
c. Rendita vitalizia rivalutabile reversibile in misura totale o per la quota scelta dall'Assicurato stesso, alla persona da lui designata (indicata anche con il termine "testa reversionaria"), a premio unico con tasso tecnico 0% e minimo garantito 2%;
d. Rendita vitalizia rivalutabile reversibile in misura totale o per la quota scelta dall'Assicurato stesso, alla persona da lui designata (indicata anche con il termine "testa reversionaria"), a premio unico con tasso tecnico 2%;
   La misura della reversibilità è a scelta dell'Assicurato e il limite assuntivo è determinato dalla differenza di età tra la testa primaria e la testa reversionaria, che non potrà essere superiore a 25 anni. Per eventuali casi diversi Unipol Assicurazioni si riserva di effettuare specifica quotazione;
e. Rendita vitalizia rivalutabile con controassicurazione a premio unico con tasso tecnico 0% e minimo garantito 2%;
f. Rendita vitalizia rivalutabile con controassicurazione a premio unico con tasso tecnico 0%.

Per ognuna delle succitate forme il pagamento può essere effettuato in rate anticipate annuali/ trimestrali/mensili.
La misura della reversibilità potrà essere pari alla quota scelta dall'assicurato stesso. Il limite assuntivo è determinato dalla differenza di età tra la testa primaria e la testa reversionaria, che non potrà essere superiore a 25 anni. Per eventuali casi diversi la Compagnia si riserva di effettuare specifica quotazione.
Le prestazioni assicurate dalla Convenzione con Unipol Assicurazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata.
La rendita sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nella Convenzione.

12.4. Prestazioni in forma di capitale

Le prestazioni in forma di capitale possono ammontare sino ad un massimo del 50% delle risorse accumulate (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 9 dello Statuto) oltre a quanto previsto per le prestazioni in rendita, nelle forme di cui ai commi precedenti.

Per ottenere le prestazioni l'iscritto redige una specifica domanda da inviare a Fontedir che, verificata la validità della richiesta, provvederà entro i termini di legge (180 giorni dal ricevimento della richiesta) all'erogazione.

13 Anticipazioni

L'istituto dell'anticipazione è uno strumento orientato a fronteggiare situazioni particolari dell'iscritto.

In considerazione dello scopo previdenziale del Fondo l'accesso alle anticipazioni è consentito esclusivamente per i casi e con le modalità stabilite dalle norme vigenti (d.lgs. n. 252/05), attraverso il caricamento all'interno dell'Area Riservata e la successiva valutazione del Fondo.

13.1 Diritto all'anticipazione

13.1.1. L'iscritto a Fontedir con un'anzianità di iscrizione a forme pensionistiche complementari di almeno otto anni (sono utili per il computo tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'iscritto non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale) può richiedere l'anticipazione della propria posizione individuale maturata per una delle seguenti causali:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

13.1.2. L'anticipazione è cumulabile con anticipazioni anche del Tfr, indennità o rimborsi da chiunque concessi all'iscritto o ad altri soggetti che vi abbiano un titolo concorrente purché la sommatoria delle erogazioni non superi l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate. A tale scopo l'iscritto dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se egli stesso o altro soggetto avente titolo concorrente ha ottenuto o meno, per la medesima causale, anticipazioni, anche del Tfr, ovvero indennità o rimborsi, precisandone gli importi.

13.1.3. Le anticipazioni possono essere richieste più volte per ciascuna causale e sono cumulabili tra loro qualora vengano richieste per causali diverse.

13.1.4. Fontedir, verificati i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, dispone l'erogazione dell'anticipazione entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta.

13.2 Misura dell'anticipazione

Si dovrà verificare che l'insieme delle anticipazioni richieste non superi, nel totale, le percentuali massime anticipabili per le diverse causali; dall'importo così calcolato saranno detratti gli oneri di smobilizzo ed i tributi.

13.3 Domanda, documentazione ed erogazione

13.3.1 La domanda di anticipazione deve essere trasmessa al Fondo stesso unitamente alla documentazione stabilita per ogni singola tipologia, distinguibile in:

- "documentazione iniziale", da allegare alla domanda di anticipazione affinché la stessa sia considerata valida ai fini della sua erogazione;
- "documentazione probatoria", che il richiedente è tenuto a presentare, a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, in relazione alla specifica causale per la quale è stata attribuita l'anticipazione.

Nel Documento sulle Anticipazioni sono illustrati i documenti da presentare per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 13.1.1.

13.3.2 L'attribuzione dell'anticipazione resta condizionata alla presentazione dell'intera documentazione sopra precisata. La documentazione probatoria deve essere prodotta entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione,

salvo per i casi di costruzione in proprio, ampliamento e ristrutturazione della prima casa di abitazione, i cui termini sono estesi fino a 365 giorni.

13.3.3 La procedura di anticipazione si intende ultimata solo al momento dell'acquisizione, da parte del Fondo, di tutta la documentazione richiesta per le singole causali.

13.3.4 L'erogazione dell'anticipazione è finalizzata al sostenimento della spesa che deve essere successiva alla domanda di anticipazione o precedente alla medesima secondo i termini stabiliti per le singole tipologie di anticipazione.

13.4 Restituzione di anticipazione indebita

Qualora la spesa effettuata non sia documentalmente provata, o sia provata solo parzialmente, o sia accertato che l'anticipazione è stata distratta dalla sua destinazione, l'iscritto sarà tenuto a restituire l'importo dell'anticipazione oppure quanto eventualmente dovesse risultare percepito in eccesso. Per tali situazioni, il Fondo può adottare adeguate cautele (ad esempio, cessione di quote stipendiali, etc.). Il recupero degli oneri fiscali o di altri eventuali oneri connessi alle iniziative necessarie per il ripristino della situazione originaria restano a carico dell'iscritto.

13.5 Reintegro

È fatta salva, la possibilità dell'iscritto, successivamente al conseguimento dell'anticipazione, di reintegrare la posizione individuale, fermi restando, ai fini della deducibilità fiscale dei versamenti così effettuati, i limiti previsti dalla legge. Il reintegro potrà avvenire secondo modalità concordate individualmente con il Fondo in una o più soluzioni, anche mediante versamenti rateizzati.

14 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

Gli iscritti che abbiano maturato i 5 anni di partecipazione alla Previdenza Complementare, in presenza dei requisiti previsti nello Statuto del Fondo (art. 10) potranno liberamente determinare la percentuale (fino al 100%) del montante accumulato da destinare all'erogazione frazionata (R.I.T.A.) nel periodo che va dal momento della richiesta, fino al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. nel regime obbligatorio di appartenenza, con un anticipo massimo di 5 o 10 anni.

Le domande di R.I.T.A. vengono accolte secondo la seguente tempistica:

Richieste entro	Pagamento
31 gennaio	31 marzo
30 aprile	30 giugno
31 luglio	30 settembre
31 ottobre	31 dicembre

Il montante individuato sarà oggetto di erogazione frazionata in almeno due rate trimestrali.
Le somme oggetto dell'erogazione periodica verranno investite nel comparto Assicurativo, il comparto più prudente (salvo diversa scelta dell'iscritto da esprimersi all'interno del modulo di richiesta) e disinvestite di volta in volta in corrispondenza dell'erogazione delle rate.
Durante l'erogazione della R.I.T.A., l'iscritto avrà facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante secondo le consuete modalità.
Per ciascuna rata sarà addebitato il costo di € 10 (specificato nella Scheda "I costi" nella Parte I della Nota Informativa) in occasione di ogni singola erogazione.
È in ogni caso ammessa la revoca incondizionata della erogazione in forma di R.I.T.A., entro le stesse date previste per le richieste, con efficacia dal trimestre successivo.

Sarà possibile effettuare versamenti volontari durante l'erogazione della R.I.T.A.: in caso di richiesta sul totale della posizione, i versamenti aggiuntivi creano un montante a sé stante, in caso di richiesta parziale andranno ad alimentare la porzione di montante non dedicata alla R.I.T.A.
In caso di richiesta parziale di R.I.T.A., rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie.
In corso di erogazione è possibile optare per il trasferimento della posizione ad altro fondo.